



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio ATEM GAS Roma 4

Ambito Territoriale Ottimale

Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani

Affidamento del servizio di supporto al comune di Albano Laziale e ai Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di settore preordinate all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nell'Atem "Roma 4".

Importo del servizio a base d'asta € 205.952,58, iva esclusa .

PROGETTO DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore IV – Servizio IV
Ing. Federica Giglio

Collaboratori
Geom. Maurizio Buonavita

Sig.ra Stefania Di Balsamo

Il Dirigente del IV Settore
Ing. Filippo Vittori

1 – Il contesto

Con l'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, il legislatore ha demandato a successivi provvedimenti la definizione di regole di gara uniformi su tutto il territorio nazionale per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (ATEM), secondo bacini ottimali di utenza, da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore.

Gli ambiti territoriali minimi, per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio, sono stati individuati con D.IM. 19 gennaio 2011.

Con successivo D.M. del 18 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun ambito.

L'ambito territoriale minimo "ATEM ROMA 4 – LITORALE SUD E CASTELLI ROMANI" è composto da n. 17 (diciassette) Comuni, come indicato nella seguente tabella:

Comune		Provincia	Superficie (km ²)	Altitudine (m)	Popolazione	
Codice ISTAT	Denominazione				2008	2010
58003	Albano Laziale	Roma	23,93	400	38.997	40.516
58007	Anzio	Roma	43,46	3	52.192	55.413
58009	Ariccia	Roma	18,19	412	18.283	18.555
58011	Artena	Roma	54,19	420	13.526	13.959
58022	Castel Gandolfo	Roma	14,63	426	8.952	9.037
58035	Colonna	Roma	3,5	343	3.809	4.016
58043	Genzano di Roma	Roma	18,33	435	23.772	24.364
58050	Lanuvio	Roma	43,95	324	12.581	13.147
58060	Monte Compatri	Roma	24,34	576	10.174	10.716
58064	Monte Porzio Catone	Roma	9,35	451	8.921	8.989
58070	Nemi	Roma	7,2	521	1.978	2.026
58072	Nettuno	Roma	71,77	11	44.444	47.332
58079	Pomezia	Roma	110,92	108	58.621	61.106
58088	Rocca Priora	Roma	27,98	768	11.742	11.987
58111	Velletri	Roma	129,6	332	52.647	53.544
58115	Lariano	Roma	27	350	12.457	13.011
58117	Ardea	Roma	50,9	37	41.077	42.879
Totali ambito			679,24		414.173	430.597

2 – L'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Il Regolamento per la definizione dei criteri di gara e la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è stato adottato, in attuazione dell'articolo 46 bis del citato D.L. n. 150/2007, con D.M. n. 226/2011. Tale regolamento:

- definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti al medesimo ambito;
- fornisce disposizioni per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio;
- indica gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante;

- d) contiene le disposizioni applicative, cui la stazione appaltante deve attenersi, in ordine: al calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente; al bando di gara tipo ed al disciplinare di gara tipo; ai criteri di valutazione dell'offerta; alla verifica di offerte anomale; alla determinazione della misura degli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.

Sulla base delle disposizioni normative citate le concessioni in essere, non affidate mediante gara ad evidenza pubblica, sono improrogabilmente scadute il 31 dicembre 2012.

Le gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, pertanto, dovranno essere bandite per ambiti territoriali minimi entro le date (limite) fissate dal citato D.M. n. 226/2011, come successivamente modificate dall'art. 30 *bis* del D.L. n. 91/2014 (convertito nella legge n. 116/2014) e dall'art. 3, comma 2 ter, del D.L. n. 210/2015, convertito nella legge n. 21/2016: per l'ATEM ROMA 4 il suddetto termine scade l' 11 settembre 2017.

Come evidenziato, l'ATEM ROMA 4 è composto dai n. 17 Comuni in precedenza individuati e, per quanto riguarda la distribuzione del gas naturale, è caratterizzato dai seguenti dati dimensionali

Dati anno 2008						
Codice ISTAT	Denominazione Comune	Numero clienti	Gas distribuito (m ³ /1000)	Lunghezza della rete (Km)	Tipo rete	Comune montano
58003	Albano Laziale	11.682	10.837	92	Gas naturale	No
58007	Anzio	8.912	6.156	92	Gas naturale	No
58009	Ariccia	4.390	8.375	70	Gas naturale	No
58011	Artena	2.269	2.174	48	Gas naturale	No
58022	Castel Gandolfo	2.573	2.886	22	Gas naturale	No
58035	Colonna	1.174	1.048	12	Gas naturale	Sì
58043	Genzano di Roma	6.803	6.774	39	Gas naturale	No
58050	Lanuvio	1.975	1.511	32	Gas naturale	No
58060	Monte Compatri	3.186	3.562	27	Gas naturale	Parzialmente
58064	Monte Porzio Catone	2.185	2.357	18	Gas naturale	Sì
58070	Nemi	492	860	8	Gas naturale	No
58072	Nettuno	13.878	9.488	91	Gas naturale	No
58079	Pomezia	25.337	28.717	204	Gas naturale	No
58088	Rocca Priora	3.296	3.060	70	Gas naturale	Parzialmente
58111	Velletri	8.662	6.163	57	Gas naturale	No
58115	Lariano	2.088	1.702	40	Gas naturale	No
58117	Ardea	8.123	5.164	140	Gas naturale	No
Totale		107.025	100.834	1.062		

Dati anno 2012						
Codice ISTAT	Denominazione Comune	Numero clienti	Gas distribuito (m ³ /1000)	Lunghezza della rete (Km)	Impianto in avviamento	Tipo rete
58003	Albano Laziale	12.616	10.887	98	No	Gas naturale
58007	Anzio	11.416	7.616	156	No	Gas naturale
58009	Ariccia	4.789	7.879	69	No	Gas naturale
58011	Artena	2.474	2.250	49	No	Gas naturale
58022	Castel Gandolfo	2.750	2.832	23	No	Gas naturale
58035	Colonna	1.266	953	12	No	Gas naturale
58043	Genzano di Roma	7.062	6.737	39	No	Gas naturale
58050	Lanuvio	2.353	2.392	36	No	Gas naturale
58060	Monte Compatri	3.421	3.108	29	No	Gas naturale
58064	Monte Porzio Catone	2.783	2.905	21	No	Gas naturale
58070	Nemi	518	879	8	No	Gas naturale
58072	Nettuno	14.347	8.733	95	No	Gas naturale
58079	Pomezia	27.938	38.784	219	No	Gas naturale
58088	Rocca Priora	3.512	2.930	71	No	Gas naturale
58111	Velletri	9.046	6.530	60	No	Gas naturale
58115	Lariano	2.343	1.688	40	No	Gas naturale
58117	Ardea	9.376	7.535	144	No	Gas naturale
Totale		118.010	114.638	1.169		

3 – La Stazione Appaltante

Come disposto dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011, gli enti locali devono provvedere a sottoscrivere delle convenzioni che regolino il loro *modus operandi* in seno all'ambito.

Il sistema dettato dal Regolamento Ministeriale prevede che il singolo comune sia privato della competenza ad esplicare funzioni generalmente attribuitegli dalla Costituzione e dalla legge, per ragioni connesse ad una maggior efficienza del servizio e ad una riduzione complessiva dei costi del sistema (vedi premesse al D.M. 19.01.2011). Tali funzioni saranno svolte da un diverso soggetto che potrà essere, a seconda dei casi, un altro comune (al quale assimilare gli altri soggetti indicati dal decreto) oppure la Provincia che assume la funzione di Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è definita dall'art. 1 del D.M. n. 226/2001 ed è il soggetto che, su delega degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito territoriale, ha la responsabilità di bandire, gestire ed aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in tutti i Comuni dell'ambito.

Il compito principale della Stazione Appaltante è quello di preparare e pubblicare il bando ed il disciplinare di gara nonché di svolgere ed aggiudicare la gara per conto e su delega degli enti locali facenti parte dell'ATEM.

Ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.M. n. 226/2011 la Stazione Appaltante predispone le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate rispetto al grado di

metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà degli impianti, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali.

Successivamente, basandosi sulle suddette linee guida, la stessa Stazione Appaltante provvede, in collaborazione con gli Enti locali concedenti, a preparare il documento guida per gli interventi di estensione manutenzione e potenziamento delle reti nei singoli Comuni ed i documenti di gara, in base al quale i concorrenti alla gara d'ambito redigeranno il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15 del D.M. n. 226/2011.

La Stazione Appaltante è chiamata, pertanto, a compiere scelte che vincoleranno i comuni parti dell'ambito compiendo valutazioni di carattere discrezionale ed assumendo in tal modo una funzione centrale. Per contro le funzioni dei singoli Comuni appaiono ridotte, dovendosi gli stessi limitare a fornire i dati relativi al rispettivo territorio ed a collaborare nella predisposizione del documento guida, posto che è la Stazione Appaltante a sintetizzare e coordinare le loro istanze, e dunque in ultima istanza a decidere. In particolare, a rilevare non è tanto l'attività compiuta in sede di gestione della gara, quanto quella volta a definire il contenuto dei documenti di gara, essendo tale attività caratterizzata da un margine di discrezionalità (in quanto volta all'individuazione degli investimenti da compiere e la loro suddivisione sul territorio dell'ambito). L'art. 2, comma 5, del D.M. n. 226/2001, inoltre, dispone che (salvo l'individuazione di un diverso soggetto da parte degli enti locali concedenti) la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore. Essa, ad esempio, svolge la funzione di controparte del contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti.

Da qui la necessità che i rapporti tra Stazione Appaltante e Comuni concedenti siano disciplinati da una convenzione che sia approvata e sottoscritta con le formalità previste dalla legge ed abbia contenuti adeguati a disciplinare esattamente in rapporti tra i singoli Enti.

Lo strumento utilizzato per realizzare questo risultato è la convenzione di cui all' art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*. La norma specifica poi che *"Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*. In questo modo se è vero che l'ente *uti singuli* è privato dell'esercizio diretto della funzione, è però vero che attraverso la partecipazione alla convenzione continua ad esplicare le sue funzioni, seppur in modo associato. Tale convenzione, anche in relazione alle funzioni spettanti alla stazione appaltante, riveste un ruolo di fondamentale importanza in quanto deve delineare un *modus agendi* che consenta ai singoli enti locali di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alle gare.

Nel corso della riunione del 23.06.2015, convocata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 226/2011, i Comuni appartenenti all'ATEM ROMA 4 hanno individuato il Comune di Albano Laziale quale Stazione Appaltante.

I suddetti Comuni, in data 28.03.2017 hanno sottoscritto la "Convenzione d'Ambito" allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale.

4 – Funzioni dei singoli comuni concedenti

L'evoluzione normativa nel campo della gestione del servizio di distribuzione del gas mira, oltre che al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del servizio, ad assicurare, da parte dei nuovi gestori, impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione delle reti ad elevato tasso di obsolescenza, nonché a completare la metanizzazione del territorio nazionale, alla luce della forte diminuzione del finanziamento pubblico di tali opere.

Le finalità a cui la nuova normativa tende nel definire il nuovo regime concessorio, sono così riassumibili:

- a) riorganizzazione dell'attività di distribuzione gas su base d'ambito;
- b) regolazione del valore di rimborso impianti;

- c) definizione del regime della proprietà degli asset;
- d) obbligo per i gestori uscenti di fornire i dati necessari alla gara;
- e) regolamentazione e tutela occupazionale degli addetti diretti e indiretti alla gestione degli impianti oggetto di gara;
- f) definizione dei criteri di remunerazione per i comuni e per le stazioni appaltanti/soggetti che gestiscono i rapporti con il gestore;
- g) omogeneizzazione delle modalità di gara (bando e disciplinare di gara tipo);
- h) standardizzazione dei rapporti col gestore (contratto di servizio tipo);
- i) regolamentazione della vigilanza e controllo sulle attività del gestore.

Il sistema delineato dal legislatore prevede che i singoli Comuni predispongano le attività propedeutiche all'indizione della gara; i principali adempimenti per i singoli Comuni dell'ATEM sono così riassumibili:

- a) stima del valore degli impianti realizzati nel proprio territorio;
- b) censimento delle reti di pertinenza del comune;
- c) raccolta e consegna alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara;
- d) individuazione nel proprio territorio degli interventi di ampliamento/ammodernamento della rete di distribuzione, che costituiranno il contenuto della gara, e partecipazione alla definizione del piano di sviluppo della rete da inserire nel bando di gara;
- e) collaborazione con la Stazione appaltante nella preparazione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni

Affinché la Stazione Appaltante possa predisporre in tempo utile di documenti da porre a base di gara (che dovranno essere preventivamente esaminati ed approvati dall'AEEGSI prima della pubblicazione) è necessario che i singoli Comuni trasmettano tempestivamente i seguenti dati:

- a) il valore di rimborso dovuto agli attuali gestori, ai sensi dell'art. 15 - comma 5 - del D.lgs. n. 164/2000;
- b) gli elementi utili a predisporre, con riferimento alle caratteristiche ed alle esigenze del singolo Comune, le Linee guida programmatiche d'ambito di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 226/2011: ossia gli elementi programmatici di sviluppo del territorio.

Ai fini delle valutazioni da operare è necessario evidenziare le seguenti definizioni:

- a) il VIR (Valore Industriale Residuo), calcolato con il criterio della stima industriale, è la metodologia di calcolo per la valutazione del valore dell'impianto che deve essere riconosciuto al gestore uscente ed è stata presa a riferimento, in via generale ed ordinaria, in tutte le convenzioni stipulate ante D. Lgs. n. 164/2010 per disciplinare i rapporti economici tra le parti alla scadenza del rapporto concessorio. Con il VIR il Legislatore ha inteso riconoscere al gestore uscente un congruo indennizzo nel momento in cui, dovendo riconsegnare all'Ente concedente l'impianto (che non può certo essere rimosso), il gestore stesso lascia sul territorio un bene che, potendo ancora essere utilizzato appieno per la gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, continua ad avere un valore (residuo) in termini industriali;
- b) la RAB (Regulatory Asset Base), è un dato parametrico introdotto dall'AEEGSI a fini tariffari e non impatta sui rapporti contrattuali in essere tra Enti concedenti e gestori del servizio. Rappresenta l'indicatore virtuale e forfettario di valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regole di volta in volta dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas allo scadere di ogni quadriennio di regolazione tariffaria. La RAB rappresenta il valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Calcolare il valore dell'indennizzo spettante al gestore uscente facendo riferimento al VIR piuttosto che alla RAB conduce a risultati diversi. Il valore di rimborso (cioè il VIR), nel primo periodo, è in genere maggiore del valore della rete riconosciuto dalla regolazione tariffaria (cioè la RAB), in quanto il primo è il valore industriale

dell'impianto mentre il secondo è un valore basato solo sui costi storici degli investimenti effettuati" definito con finalità tariffarie (così il Consiglio di Stato in sede consultiva per gli atti normativi, 28.9.2011 n. 3598).

Con Decreto Ministeriale MISE del 22 maggio 2014 è stato approvato il documento denominato "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale". Con il suddetto documento vengono dettagliate le modalità operative da seguire nella valutazione del suddetto valori di rimborso (VIR) dovuto ai gestori uscenti alla cessazione del servizio nel "primo periodo", da applicarsi con le limitazioni previste dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 e nel capitolo 2 delle stesse linee guida.

Ulteriori disposizioni sono state fornite, tra l'altro, con:

- a) D.L. n. 91 del 24.06.2014: l'articolo 30 bis, comma 1, modificando l'articolo 15, comma 5 del Dlgs 164/2000, prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si segua la metodologia specificata nei contratti solo se stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DM 11 novembre, 2011 n. 226, altrimenti si deve fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE, approvate con DM 22 maggio 2014. I commi 2 e 4 prevedono un'ulteriore proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione e delle penali previste dall'art. 4, comma 5, del DL 21 giugno 2013, n. 69. Il comma 3 prevede che tali ulteriori proroghe non si applicano agli ambiti interessati da eventi sismici del maggio 2012, per cui i termini erano già stati prorogati di 24 mesi;
- b) Deliberazione dell'AEEGSI 26.06.2014 n. 310/2014R/GAS: disciplina gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% e le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13. La deliberazione definisce inoltre le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB (nota: superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del medesimo decreto-legge);
- c) Deliberazione dell'AEEGSI 24.07.2014 367/2014R/GAS: ha completato il quadro normativo di riferimento relativamente alla regolazione tariffaria prevedendo, tra le altre, un trattamento asimmetrico tra gestore uscente e gestore entrante. Per il primo infatti la base di calcolo del vincolo dei ricavi sarà rappresentata dalla RAB mentre per il secondo dal VIR; la base imponibile per il calcolo dello sconto tariffario sarà invece il delta VIR-RAB dell'Atem, ovvero la medesima per entrambi;
- d) Determina dell'AEEGSI 08 agosto 2014 17/2014 – DIUC con allegato A e allegato B: detta disposizioni transitorie in materia di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB;
- e) Determina dell'AEEGSI 28 gennaio 2015: detta Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014R/gas, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.

Come stabilito dalla Parte IV – Documentazione per la verifica dell'ente locale (art. 19 delle linee guida), ogni "gestore deve presentare le valutazioni in cui per ciascuna lavorazione deve riportare le quantità derivate da eventuale computo metrico, il prezzo unitario originario derivato dal prezzo di riferimento, il prezzo utilizzato nelle valutazioni in seguito al trattamento su spese generali ed utile di impresa, in conformità con il paragrafo 7.2 e 7.3, e l'identificazione della voce del prezzario utilizzata".

Inoltre ogni gestore, con lo stato di consistenza e ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica da parte del singolo ente locale concedente, deve presentare la seguente documentazione:

- a) nota che integra le informazioni contenute nello stato di consistenza necessarie per il calcolo del valore di rimborso nello specifico impianto;
- b) nota sugli scostamenti metodologici dalle Linee Guida, in cui sono riportate in dettaglio eventuali modalità di calcolo che si discostano da quanto previsto dalle Linee Guida e le previsioni contrattuali puntuali che giustificano tali scostamenti;
- c) tabella in formato *.xls (Excel) riassuntiva dei principali dati della valutazione e indicatori descritti nella Tabella 18, disponibile sul sito web del MISE;

d) eventuale nota che fornisca gli elementi giustificativi di eventuali differenze tra le valutazioni di rimborso rispetto alle valutazioni tariffarie, qualora gli indicatori segnalino scostamenti significativi.

A tale riguardo, nel caso in cui il valore di rimborso per la porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che passa al gestore subentrante a devoluzione onerosa sia superiore al 10% del valore RAB relativo alla medesima porzione di impianto, le note di cui sopra e la “Tabella 18”, concordata tra gestore uscente ed ente locale concedente, dovrà essere trasmessa dall’Ente stesso o dalla Stazione Appaltante all’AEEGSI per consentire la verifica dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 16, del d.l. n. 145/2013, convertito nella legge n. 9/2014.

Riguardo alla valutazione del VIR (che va concordato tra singolo Ente locale concedente e singolo gestore uscente e formalmente approvato, meglio se con Delibera di C.C.) ed ai fini della pubblicazione del bando di gara, l’art. 5.2 delle Linee Guida chiarisce che tutte le informazioni necessarie (quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei contributi pubblici e privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati ai Comuni e il calcolo del degrado dei cespiti) devono essere aggiornati ai due anni precedenti all’anno in cui è pubblicato il bando. Pertanto, per l’ATEM ROMA 4, in ragione dei prevedibili tempi di pubblicazione del bando, dovrà farsi riferimento, in linea generale, allo stato degli impianti al 31.12.2016 ed ai valori contabili e tariffari dell’anno 2016.

5 – La regolazione dell’AEEGSI

L’AEEGSI, con deliberazione 26 giugno 2014 n. 310/2014/r/gas “*Disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale*” ha previsto che

Articolo 9 - Documentazione necessaria per le verifiche

9.1 Ai fini delle verifiche sono resi disponibili all’Autorità almeno i seguenti documenti:

- a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all’Ente locale concedente;*
- b) una relazione sottoscritta dall’Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall’Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall’Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;*
- c) attestazione da parte dell’Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;*
- d) nei casi di cui all’articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell’Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11;*
- e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche.*

Articolo 17 Dichiarazione sull’applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014

17.1 Per i casi nei quali l’Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell’ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1, lettera c), di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari.

L’AEEGSI, con Determina 08 agosto 2014 n. 17/2014 – DIUC, ha inoltre dettato: “*Disposizioni transitorie in materia di acquisizione della documentazione di cui all’articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB*”.

Il DM 12 novembre 2011, n. 226, all’art. 2, comma 6, prevede che: “*L’Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.*”. Tale delega, al tempo della sua entrata in vigore, appariva limitata al reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente da parte della stazione appaltante delegata che, previa verifica formale, avrebbe provveduto ad inviarle

all'ente locale concedente. Quest'ultimo, entro 60 giorni dal ricevimento dello stato di consistenza, anche previo accesso all'impianto, o dal ricevimento di altre informazioni, provvedeva comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore era tenuto a rispondere entro 30 giorni.

Tale delega da parte degli enti locali concedenti appariva quindi limitata, dal DM 226/2011, agli adempimenti previsti dall'art. 4 (*Obblighi informativi dei gestori*), così come disciplinati dall'AEEGSI nella deliberazione Delibera 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS - *Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale*; non apparivano ricompresi nella delega, salvo diversa convenzione tra i comuni dell'ATEM, gli adempimenti previsti dall'art. 5 (Rimborso al gestore uscente nel primo periodo) ed in particolare la verifica valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti. L'art. 5, comma 16, del citato Decreto stabilisce infatti che, con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, si può manifestare un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con le conseguenze stabilite dal seguito della norma.

Successivamente, il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014) - Approvazione del documento "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014 e succ. modifiche, ha dettato i criteri e le modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale integrando le disposizioni sulla stato di consistenza delle reti con le modalità di determinazione del valore delle stesse.

L'AEEGSI, con delibera 310/2014, in relazione alle modalità di acquisizione dei dati relativi ai VIR, ha precisato che la previsione secondo cui l'acquisizione dei medesimi avvenga per il tramite delle stazioni appaltanti non comporta alcuna assunzione di responsabilità in capo a queste ultime, le quali svolgono un ruolo meramente operativo di soggetto che trasferisce materialmente atti e documenti formati e prodotti dal singolo Ente locale concedente, il quale resta quindi centro di imputazione delle responsabilità a esso ascritte dalla legge, **tranne ovviamente il caso di delega resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto 226/11.**

L'Autorità ha quindi deliberato nel senso di attribuire alla stazione appaltante delegata ai sensi dell'articolo 2 del decreto 226/11, non solo la responsabilità di reperire le informazioni relative allo stato di consistenza presso il gestore uscente, ma anche la responsabilità di attestare sotto la propria responsabilità, l'applicazione o meno delle Linee Guida 7 aprile 2014, nei casi previsti; tale attestazione risulta sufficiente ai fini dell'Autorità, atteso che essa costituisce un atto proveniente da una Pubblica Amministrazione, reso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e sottoposti, in quanto tali, a specifiche responsabilità.

La delega prevista dal DM 12 novembre 2011, n. 226, all'art. 2, comma 6, secondo periodo, nel caso la differenza tra VIR e RAB superi il 10%, per effetto dell'evoluzione normativa e regolatoria sopra descritta assume conseguentemente un contenuto non più meramente formale, ma contenuti tecnici importanti, essendo richiesto dall'AEEGSI all'art. 9 della delibera 310/2014:

- b) *una relazione sottoscritta ... dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;*
- c) *attestazione da parte ... della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;*
- d) *nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione ... della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.*

6 – Delega delle funzioni alla Stazione Appaltante

Ciascun Comune dell'Ambito territoriale può delegare alla Stazione Appaltante lo svolgimento, per il tramite dell'Ufficio di Struttura, delle funzioni e dei compiti di cui al paragrafo precedente.

Nell'ambito dell'ATEM ROMA 4, in particolare, hanno delegato le proprie funzioni i seguenti Comuni:

Dati anno 2008						
Codice ISTAT	Denominazione Comune	Numero clienti	Gas distribuito (m ³ /1000)	Lunghezza della rete (Km)	Tipo rete	Comune montano
58009	Ariccia	4.390	8.375	70	Gas naturale	No
58022	Castel Gandolfo	2.573	2.886	22	Gas naturale	No
58035	Colonna	1.174	1.048	12	Gas naturale	Sì
58050	Lanuvio	1.975	1.511	32	Gas naturale	No
58064	Monte Porzio Catone	2.185	2.357	18	Gas naturale	Sì
58070	Nemi	492	860	8	Gas naturale	No
58079	Pomezia	25.337	28.717	204	Gas naturale	No
58117	Ardea	8.123	5.164	140	Gas naturale	No
Totale		46.249	50.918	506		

7 – Il servizio relativo per le attività di supporto tecnico alla Stazione Appaltante

In conformità alle disposizioni dell'art. 7, comma 7 – lettera b), della Convenzione d'Ambito, si rende necessario selezionare un soggetto esterno che dovrà coadiuvare ed assistere il Comune di Albano Laziale, capofila dei Comuni dell'ATEM Roma 4 e Stazione Appaltante, sotto il profilo tecnico, amministrativo, legale e fiscale, nella procedura finalizzata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel suddetto ambito territoriale, ai sensi della vigente normativa di settore.

In particolare le attività di supporto tecnico da affidare possono essere sostanzialmente divise in due moduli, come di seguito indicato.

MODULO (A) Attività a favore del Comune di Albano Laziale e dei Comuni deleganti

Le attività di cui al presente Modulo (A) sono da svolgersi per il Comune di Albano Laziale nonché per i seguenti comuni che hanno delegato le cosiddette “funzioni locali”: Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia.

Tali attività consistono, per ognuno dei Comuni su indicati, nella ricognizione tecnica dell'impianto e nella definizione del rapporto con il gestore uscente; in particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:

- A.1) acquisizione, valutazioni ed analisi delle convenzioni e/o dei contratti in essere, ivi compresi gli investimenti fatti dai Comuni deleganti la stazione appaltante dell'Atem Roma 4 e delle reti acquisite al patrimonio per effetto dei Piani Urbanistici Attuativi e relative convenzioni urbanistiche, per ciascuno degli Enti locali concedenti;
- A.2) verifica e analisi della titolarità e dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti tramite partecipazione a sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori uscenti delle reti. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle esigenze di volta in volta emergenti presso gli Enti Locali concedenti appartenenti all'Atem Roma 4, di concerto con gli Enti stessi;
- A.3) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dal gestore uscente ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 226/2011 nei formati stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e formulazione di eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere nei termini previsti dal medesimo articolo;
- A.4) redazione di una Relazione conclusiva sull'esito del processo di verifica e di un documento finale sulla titolarità e sullo stato di consistenza della rete e degli impianti per ciascun Ente locale delegante appartenente all'Atem Roma 4;

- A.5) assistenza nel contraddittorio con il concessionario sul valore residuo da rimborsare ai concessionari uscenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. n. 226/2011 e dal D.M. del 22/05/2014 Approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale". Tale fase si intende conclusa con l'approvazione, da parte dei Comuni, della determinazione del valore da riconoscere ai gestori;
- A.6) assistenza nelle attività connesse allo scostamento VIR-RAB ed eventuale predisposizione dei documenti necessari in riferimento agli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
- A.7) supporto alla predisposizione degli "Elementi programmatici di sviluppo dei territori nel periodo di durata dell'affidamento (n. 12 anni) e lo stato del proprio impianto di distribuzione" al fine della redazione a cura della Stazione appaltante delle "Linee guida programmatiche d'ambito" e del "Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni";
- A.8) assistenza ai Comuni nella predisposizione della documentazione relativa a qualsiasi ulteriore altro adempimento accessorio di propria competenza derivante da provvedimenti in materia di Gare d'ambito dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

MODULO (B) Attività a favore della Stazione Appaltante

Le attività di cui al presente Modulo (B) sono da svolgersi per il Comune di Albano Laziale, quale Stazione Appaltante, e consistono nella assistenza tecnico-amministrativa e legale nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione del nuovo gestore, in particolare:

- B.1) Acquisizione e controllo della documentazione di gara predisposta dal Comuni non deleganti ai sensi dell'art. 2 comma 6 D.M. 226/2011;
- B.2) Controllo della metodologia utilizzata per il calcolo del VIR e omogeneizzazione dei dati per i Comuni che non hanno delegato le funzioni locali.
- B.3) Redazione delle Linee Guida Programmatiche d'Ambito ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM n. 226/2011, Delibera AEEGSI 113/2013 e Determina AEEGSI 2/2013; con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto da ciascun Comune delegante dell'ATEM, al grado di vetustà dell'impianto, all'espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.
- B.4) Assistenza agli Enti deleganti appartenenti all'Atem Roma 4 nella definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e dello stato del proprio impianto di distribuzione
- B.5) redazione del Documento Guida sugli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM n. 226/2011;
- B.6) redazione del bando di gara e del disciplinare di gara e dei relative allegati, compreso lo schema di contratto di servizio secondo lo schema predisposto dall'Autorità;
- B.7) Determinazione dei rimborsi e delle spettanze da riconoscere agli Enti locali e alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.226/2011 e s.m.i. da inserire nel bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
- B.8) Supporto tecnico a specifiche attività di aggiornamento per gli Enti locali dell'Atem Roma 4, organizzati dalla Stazione Appaltante, sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla concessione del servizio di distribuzione del gas, nonché sui proventi economici e sui benefici energetici che la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune;
- B.9) Redazione del capitolato tecnico di gara.
- B.10) Assistenza alla Stazione Appaltante per:

B.10.1) Predisposizione di uno schema "personalizzato" dei documenti di gara sulla base dei documenti tipo previsti dal D.M. n. 226/2011 e s.m.i.(compresa la proposta di uno schema di contratto di servizio "personalizzato" da allegare al bando di gara, sulla base del contratto di servizio tipo di cui alla normativa di riferimento);

B.10.2) Questioni legali, amministrative e contabili, fiscali inerenti la procedura di gara;

B.10.3) Predisposizione della corrispondenza sull'argomento oggetto dell'appalto e interlocuzione con gli organi istituzionali preposti all'attuazione del D.M. n.226/2011 e s.m.i., quali Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, con particolare riferimento all'eventuale nota per giustificare gli scostamenti dal bando di gara tipo o dal disciplinare di gara tipo;

B.10.4) Risposte alle eventuali richieste di integrazioni dell'AEEGSI alla documentazione consegnata;

B.10.5) Pubblicazione del bando;

B.10.6) Redazione delle risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti nel corso della gara fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura offerte.

8 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il servizio da affidare ha per oggetto prestazioni per lo più di carattere intellettuale consistenti, in particolare, nell'esame e conseguente analisi di dati e documenti come rappresentato nel paragrafo precedente.

L'unica attività in grado di comportare un certo grado di rischio potrebbe ravvisarsi nella del tutto eventuale verifica ed analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti dei Comuni, tramite sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante dovesse esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti.

Stante le mera eventualità del verificarsi di tale ipotesi, allo stato non prevedibile sul piano quantitativo essendo legata ad eventi futuri ed incerti, è ragionevole comunque ritenere che i soggetti deputati alle trasferte presso gli Enti possano essere professionisti o collaboratori legati da un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2232 segg. del c.c., che prevede il riconoscimento di onorari e spese per le specifiche attività prestate, restando a carico del singolo professionista ogni onere inerente la propria sicurezza specifica. (TAR Veneto, sentenza n. 754/2014 del 28/05/2014).

Ai sensi dell'art 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e, per il presente appalto, non sono individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

9 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011 ai Comuni concedenti ed alla Stazione Appaltante è dovuto un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11 del medesimo D.M. n. 226/2011 composta da cinque esperti, incluso il presidente, di comprovata esperienza (scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali, o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni, o professori universitari di ruolo) in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 del medesimo art. 11.

Stante il disposto normativo, nei documenti di gara relativi all'affidamento dei servizi in oggetto va indicato – senza che possa residuare alcun margine di discrezionalità – il corrispettivo *una tantum* su indicato a copertura delle spese di gara che va determinato secondo le formule definite dall'AEEGSI con Delibera n. 407/2012/R/GAS dell'11.10.2012 e successiva Deliberazione n. 230/2013.

Tale importo va suddiviso in due parti:

- a) una parte di competenza della Stazione appaltante per le cosiddette funzioni centralizzate;
- b) una parte di competenza dei singoli Enti locali dell'ambito per lo svolgimento delle c.d. funzioni locali, ovvero di quelle attività a carico dei singoli Comuni, ivi comprese quelle che attengono alla valutazione dei valori di rimborso spettanti ai gestori uscenti.

Detto importo è oggetto di riconoscimento tariffario a favore del gestore aggiudicatario che ne sostiene l'onere.

Come già detto la misura del corrispettivo *una tantum* si determina secondo le indicazioni impartite dalla AEEGSI che fanno riferimento, nelle formule, a dati contenuti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e relativi: al numero massimo e minimo di PdR (punti di riconsegna) per ambito; al numero massimo e minimo dei Comuni per ambito.

Utilizzando le indicazioni delle citate delibera e con riferimento ai dati del 2008, per l'ATEM ROMA 4 si può determinare quanto segue:

Quota del corrispettivo una tantum a copertura dei costi delle funzioni centralizzate

$$Q_A = € 146.882,74$$

tale corrispettivo viene corrisposto a favore della Stazione Appaltante (Comune di Albano Laziale) e va a coprire le attività di cui al Modulo (B) del precedente paragrafo 7;

Quota complessiva del corrispettivo una tantum a copertura dei costi delle funzioni locali

$$Q_C = € 370.922,24$$

tale corrispettivo viene corrisposto a favore dei Comuni compresi nell'ATEM RM 4 tra i quali è ripartito in funzione del rispettivo numero dei PdR; esso va a coprire le attività di cui al Modulo (A) del precedente paragrafo 7.

Per l'Ambito ATEM RM 4, il corrispettivo dovuto ad ogni Comune risulta essere il seguente:

Codice ISTAT	Denominazione Comune	Numero PdR	Quota Q_C (€)
58003	Albano Laziale	11.682	40.486,93
58007	Anzio	8.912	30.886,79
58009	Ariccia	4.390	15.214,66
58011	Artena	2.269	7.863,79
58022	Castel Gandolfo	2.573	8.917,38
58035	Colonna	1.174	4.068,79
58043	Genzano di Roma	6.803	23.577,52
58050	Lanuvio	1.975	6.844,86
58060	Monte Compatri	3.186	11.041,89
58064	Monte Porzio Catone	2.185	7.572,67
58070	Nemi	492	1.705,15
58072	Nettuno	13.878	48.097,73
58079	Pomezia	25.337	87.811,79
58088	Rocca Priora	3.296	11.423,12
58111	Velletri	8.662	30.020,36
58115	Lariano	2.088	7.236,49
58117	Ardea	8.123	28.152,32
Totale		107.025	370.922,24

Tenuto conto che parte dei comuni hanno delegato alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle proprie funzioni locali, la suddetta quota di contributo va suddivisa nel seguente modo:

$$Q_C \text{ (Albano Laziale e comuni deleganti)} = € 200.774,55$$

$$Q_C \text{ (Comuni non deleganti)} = € 170.147,69$$

come indicato nella seguente tabella (vedi precedente paragrafo 6):

Codice ISTAT	Denominazione Comune	Numero PdR	Quota Q_C (€)
58003	Albano Laziale	11.682	40.486,93
58009	Ariccia	4.390	15.214,66
58022	Castel Gandolfo	2.573	8.917,38
58035	Colonna	1.174	4.068,79
58050	Lanuvio	1.975	6.844,86
58064	Monte Porzio Catone	2.185	7.572,67
58070	Nemi	492	1.705,15
58079	Pomezia	25.337	87.811,79
58117	Ardea	8.123	28.152,32
Sommano		57.931	200.774,55
58007	Anzio	8.912	30.886,79
58011	Artena	2.269	7.863,79
58043	Genzano di Roma	6.803	23.577,52
58060	Monte Compatri	3.186	11.041,89
58072	Nettuno	13.878	48.097,73
58088	Rocca Priora	3.296	11.423,12
58111	Velletri	8.662	30.020,36
58115	Lariano	2.088	7.236,49
Sommano		49.094	170.147,69
Totale		107.025	370.922,24

Le procedure di affidamento relative alle attività di consulenza specialistica a favore della Stazione Appaltante verranno svolte nella piena osservanza di tutte le norme settoriali e generali applicabili e nel rispetto della primaria esigenza – sottesa al principio di concorrenzialità – di consentire di selezionare consulenti dotati di elevata competenza ed esperienza specialistica nel settore.

Il valore economico complessivo di gara, ai sensi dell'art. 8 – comma 1 – del D.M. n. 226/2011, risulta essere quello determinato ai sensi della citata Deliberazione dell'AEEGSI e, pertanto, nel caso specifico risulta pari a:

A) Funzioni locali a favore del Comune di Albano Laziale	€ 40.486,93
B) Funzioni locali a favore dei Comuni che hanno delegato la Stazione Appaltante	€ 160.287,62
C) Funzioni centralizzate a favore della Stazione Appaltante	€ 146.882,74
Totale	€ 347.657,29

10 - Quadro riepilogativo di spesa

L'importo di cui al paragrafo precedente va a compensare ogni spesa necessaria per la preparazione e lo svolgimento della gara e, pertanto, l'importo dei servizi a porre a base di gara può essere determinato in misura pari ad € 205.117,81, oltre IVA, come risulta dal seguente quadro economico di spesa nella cui elaborazione si è tenuto conto dell'incidenza delle varie voci di spesa sulle singole e distinte fasi della procedura:

A) SOMME SERVIZI DI SUPPORTO

A.1) Per servizi:

A.1.1) attività di supp. allo svolgimento delle "Funzioni Centralizzate"	€	73.441,37
A.1.2) attività di supp. allo svolgimento delle "Funzioni Locali" per il Comune di Albano L.	€	26.721,37
A.1.3) attività di supp. allo svolgimento delle "Funzioni Locali" per i Comuni deleganti	€	105.789,84
	Sommano	€ 205.952,58

di cui :

A.1.4) Importo soggetto a ribasso d'asta	€	205.952,58
A.1.5) Importo non soggetto a ribasso d'asta (oneri sicurezza)	€	0,00
	Sommano	€ 205.952,58
Importo servizi a base d'asta – Totale (A)		€ 205.952,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Per imprevisti	€	31.253,10
B.2) Per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€	4.102,36
B.3) Per spese amm.ve e di gara (ANAC, C.U.C., AEEGSI, GURI, ecc.)	€	10.000,00
B.4) Per spese varie di copisteria	€	5.000,00
B.5) Per compensi ai componenti della Commissione giudicatrice	€	30.000,00
B.6) Per contributi previdenziali su B.5 (aliquota 4%)	€	1.200,00
B.7) Per IVA su (A + B.1 + B.4 + B.5 + B.6) (aliquota 22%)	€	60.149,25
	Sommano	€ 141.704,71

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione – Totale (B) € 141.704,71

Totale (A) + (B) € **347.657,29**

L'importo unitario dei servizi a base d'asta, pertanto, risulta essere:

per le attività di supporto allo svolgimento delle funzioni centrali

€ 73.441,37/ PdR 107.025 = €/PdR 0,69 – oltre IVA

per le attività di supporto allo svolgimento delle funzioni locali

€ 132.511,21 / PdR 57.931 = €/PdR 2,29 – oltre IVA

Ai sensi del disposto dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai fini del corretto espletamento della gara d'appalto e delle eventuali verifiche da operare in sede di aggiudicazione, si ritiene necessario procedere alla quantificazione dei valori minimi degli oneri aziendali per l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

L'importo del corrispettivo posto a base di gara, pari ad € 205.952,58 (euro duecentocinquemilanovecentocinquantadue/58), oltre IVA, risulta composto da:

- a) costo del lavoro;
- b) costo degli oneri aziendali della sicurezza;
- c) costo dei materiali, dei noli, delle attrezzature;
- d) spese generali;
- e) utile di impresa.

In conformità alle indicazioni di ITACA, l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza può essere valutata in misura pari al 5% (cinque per cento) delle spese generali che, per l'appalto in oggetto, possono essere valutate in misura pari al 17%; quindi il valore minimo degli oneri aziendali della sicurezza può essere valutato in misura pari a:

$$\text{O.A.S.} \cong 0,0085 \times \text{€ } 205.952,58 \cong \text{€ } 2.000,00$$

Per quanto attiene al costo della manodopera, ponendo:

- a) incidenza dell'utile di impresa: 10%
- b) incidenza delle spese generali: 17%
- c) incidenza degli oneri aziendali della sicurezza: 0,85%
- d) incidenza di noli, materiali e attrezzature: circa 5%

si può determinare il seguente valore minimo del costo della manodopera:

$$\text{M.O.} \cong 70,00 \% \times \text{€ } 205.952,58 \cong \text{€ } 140.000,00$$

tale importo appare congruo considerato che per l'espletamento delle attività previste nel servizio in oggetto si ritiene che il gruppo di lavoro debba essere almeno composto dalle seguenti figure professionali (composizione minima):

- a) n. 1 (uno) **capo progetto**, ingegnere o architetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Laurea Magistrale, con esperienza nel settore della distribuzione del gas almeno ventennale presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno ventennale, che abbia svolto, nell'ultimo quinquennio, almeno un incarico riguardante la stima e valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale;
- b) n. 1 (uno) **esperto tecnico**, con qualifica di ingegnere o architetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Laurea Magistrale, ed esperienza specifica di almeno dieci anni nel settore della distribuzione del gas presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno decennale e che abbia svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato;
- c) n. 1 (uno) **esperto tecnico** aggiuntivo, con qualifica di ingegnere, architetto, perito industriale o geometra ed esperienza specifica di almeno cinque anni nel settore della distribuzione del gas presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno quinquennale e che abbia svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato;
- d) n. 1 (uno) **esperto legale**, con qualifica di Avvocato, iscritto nel relativo Albo professionale, con esperienza almeno quinquennale nel settore della distribuzione del gas naturale e che abbia svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato;
- e) n. 1 (uno) **esperto economico-finanziario**, con qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto nel relativo Albo professionale, con esperienza almeno quinquennale in relazione alla valutazione di impianti industriali, che abbia svolto almeno un incarico riguardante la valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale.